



CONGREGATIO PRO CLERICIS

NOTA

sulle competenze della Congregazione per il Clero

1. La Congregazione per il Clero è composta da quattro Uffici. Si tratta dell'Ufficio Clero, dell'Ufficio Seminari (che ha sostituito l'Ufficio Catechesi, passato al Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione), dell'Ufficio Amministrativo e dell'Ufficio Dispense. Inoltre per le competenze del Dicastero occorre fare riferimento agli artt. 93-98 della Cost. Ap. *Pastor Bonus*.

1.a **Ufficio Clero:** oltre alle numerose pratiche “disciplinari” in senso lato e ai casi di sostegno alle Chiese particolari, esaminando esposti e rispondendo a richieste da parte di Vescovi e chierici, circa il lavoro di questo Ufficio merita attenzione il tema dei “**Ricorsi gerarchici**”, previsti dal Codice di Diritto Canonico (cf. cann. 1734-1738 CIC), come parte della libertà dei fedeli di “dialogare” con l'autorità quando si sentono gravati da un qualche atto di governo e non è possibile giungere altrimenti a una soluzione pacifica.

La linea attuale del Dicastero è quella di proporre agli interessati il massimo impegno per la conciliazione (previa o anche successiva alla presentazione del Ricorso stesso, secondo la *mens* del can. 1733, § 1 CIC), come alternativa alla soluzione tramite il Ricorso; tale opera a volte riesce, a volte meno. Questi Ricorsi richiedono da parte del Dicastero grande impegno, cura e competenza, anche perché diversi tra essi divengono poi oggetto di impugnazione presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica tramite il ricorso contenzioso-amministrativo.

Un'attenzione particolare meritano i Ricorsi relativi alla **soppressione di parrocchie** e alla riduzione di chiese a uso profano non indecoroso, soprattutto negli Stati Uniti e nel Nord Europa, dove la riunione di parrocchie ha provocato l'allontanamento di molti fedeli, la non frequenza da parte di intere comunità, in special modo nazionali. È un tema perciò delicato, perché coinvolge aspetti canonici, ma anche la vita di fede di molte persone.

È importante notare che, in base al can. 1733, § 2 CIC, le Conferenze Episcopali hanno al presente una competenza in tale materia, sussidiaria a quella della Congregazione; infatti, come fase intermedia tra quella diocesana e quella romana, esse hanno la possibilità di promuovere la costituzione di “uffici di conciliazione” in ogni singola Diocesi. In alternativa, ogni singolo Vescovo potrebbe provvedere a costituire nella propria diocesi un simile ufficio. Tuttavia, per quanto consta a questo

Dicastero, tale possibilità non è mai stata messa in atto dal 1983 a oggi da alcuna Conferenza Episcopale.

All'ambito di cui si interessa questo Ufficio si collega la facoltà delle Conferenze Episcopali di determinare il tempo di nomina dei parroci, *ex can. 522* e di stabilire norme circa i sacerdoti "pensionati", *ex can. 538, § 3 CIC*.

L'Ufficio Clero si occupa anche di tutto ciò che riguarda la vita e il ministero dei **diaconi permanenti**, sia a livello promozionale, che formativo e disciplinare, in quanto il Dicastero segue e promuove quelle iniziative che possono servire allo sviluppo del ministero diaconale, in dialogo con le Conferenze Episcopali e coi i Vescovi diocesani. Inoltre, in base al dettato dell'art. 5 del "*Direttorio per il ministero e la vita dei diaconi permanenti*" e alla luce dell'art. 6 del m.p. *Ministorum institutio*, la Congregazione per il Clero è l'organismo della Santa Sede che i Vescovi possono consultare per valutare l'opportunità di conferire il presbiterato a un diacono permanente non uxorato e per individuare adeguati cammini formativi; il dialogo tra la Chiesa Particolare e quella Universale in questo ambito è volto a salvaguardare la specificità della vocazione al diaconato e delle esigenze formative connesse, avendo attenzione alle concrete circostanze ecclesiali e culturali di ogni Paese.

1.b **Ufficio Seminari.** Le competenze sono quelle note, assegnate dal m.p. *Ministorum Institutio* alla Congregazione, legate soprattutto alla promozione delle vocazioni e al sostegno da prestare ai Vescovi diocesani nel campo della formazione dei futuri chierici. Alle Conferenze Episcopali spetta stabilire un'età più avanzata rispetto a quella fissata dal Codice per il conferimento dell'ordinazione presbiterale o per il diaconato permanente (*ex can. 1031, § 3 CIC*).

Un ambito di particolare importanza in questo senso è quello delle **Visite Apostoliche ordinarie ai Seminari**, necessarie a mantenere costante il dialogo e lo scambio tra le Chiese Particolari e la Chiesa Universale. Per garantire questo spirito, l'Ufficio promuove i contatti con le Commissioni Episcopali apposite, all'interno di ogni Conferenza Episcopale, nonché con le Associazioni Nazionali di Seminari. Tra gli strumenti nuovi, relativi alle competenze dell'Ufficio, bisogna menzionare un Corso di Prassi Formativa rivolto ai Sacerdoti, sia come occasione di formazione permanente che in vista di un eventuale ministero come formatori. Tale corso è in parallelo a quello ormai tradizionale per il Dicastero di Prassi Amministrativa canonica.

In questo contesto il dialogo e la cooperazione tra la Congregazione e le Conferenze Episcopali sono al presente già garantiti dai cann. 237, § 2 e can. 242, § 1 CIC, relativi, rispettivamente, all'erezione di Seminari Interdiocesani e alla promulgazione delle *Rationes Nationales Institutionis Sacerdotalis*. A tal fine, la Congregazione ha portato a termine la nuova *Ratio Fundamentalibus Institutionis Sacerdotalis*, che costituisce il punto di partenza per la redazione delle *Rationes*

Nationales da parte delle Conferenze Episcopali. Al presente, le competenze affidate dal CIC alla Santa Sede (quindi alla Congregazione per il Clero) in materia di Seminari sono abbastanza ridotte, mentre spetta ai Vescovi diocesani «*l'alta direzione ed amministrazione del Seminario*» (can. 259, § 1 CIC).

1.c **Ufficio Amministrativo** (cann. 1292, § 2 e 1295; *Pastor Bonus* art. 98). Giova innanzitutto ricordare che, secondo il can. 1256, la proprietà di tutti i beni ecclesiastici è in ogni caso «*sotto la suprema autorità del Romano Pontefice*»; pertanto la Congregazione è uno degli strumenti di cui il Santo Padre si serve per esercitare tale funzione. Al presente, in questo ambito la prima attenzione della Congregazione è cooperare all'opera di risanamento delle finanze di alcune Diocesi. Ovviamente, questo Dicastero non è in grado di approfondire ogni situazione; tuttavia, in occasione della domanda per ottenere la **Licenza della Santa Sede**, si insiste molto sulla presentazione di una perizia che permetta di valutare l'operazione nel suo insieme e nelle sue conseguenze sul patrimonio dell'ente interessato (diocesi, parrocchia, Istituto Diocesano Sostentamento Clero, etc.). Tale Licenza è necessaria *ad validitatem* per gli atti di alienazione di beni il cui valore eccede la somma massima stabilita da ogni Conferenza Episcopale (can. 1292, § 1) oltre che «*in qualunque altro negozio che intacchi il patrimonio della persona giuridica peggiorandone la condizione*» (can. 1295), nonché per gli *ex-voto* e per quei beni che sono considerati di interesse storico-artistico.

Nell'ambito della gestione dei beni ecclesiastici il Codice, al can. 1292, § 1, attribuisce alle **Conferenze Episcopali** la competenza per stabilire le somme minima e massima in base alle quali si determina l'autorità deputata al rilascio delle Licenze. Un frequente adeguamento di tali somme da parte delle Conferenze Episcopali in base al costo del denaro e della vita si rivelerebbe assai utile alla gestione ordinaria dei beni ecclesiastici. Alle Conferenze Episcopali, inoltre, compete determinare quali atti debbano considerarsi di straordinaria amministrazione (can. 1277 CIC) ed emanare norme relative alla locazione dei beni della Chiesa (can. 1297 CIC).

1.d **Ufficio Dispense**. Dell'attività di questo Ufficio si è occupata la Comunicazione di ieri pomeriggio.

1.e **Pontificia Opera per le Vocazioni**. Il *motu proprio Ministrorum institutio* ha trasferito presso questa Congregazione anche la Pontificia Opera per le Vocazioni, che costituisce l'espressione della sollecitudine del Santo Padre per questo tema, così delicato per la vita della Chiesa. Essa si configura al modo di un Ufficio a sé stante, essendo un ambito distinto tanto dalla formazione, che dalla vita e dal ministero dei chierici, ma a essi intimamente congiunto.

2. Altre competenze della Congregazione.

Ci sono **altre competenze** di questo Dicastero che rientrano all'interno dell'Ufficio Amministrativo e dell'Ufficio Clero e che meritano speciale attenzione.

2.a Occorre innanzitutto ricordare la responsabilità su *Kirche in Not*, che è stata eretta come Fondazione, con personalità giuridica canonica e civile Vaticana, con il Chirografo di Benedetto XVI, del 4 novembre 2011, e “radicata” in questo Dicastero, in ragione della sua specifica finalità in favore dei sacerdoti che operano in zone “difficili”, in tutta la Chiesa Universale. Tale decisione si è sino ad ora rivelata proficua per la Fondazione stessa e per la sua preziosa opera ecclesiale.

2.b Papa Benedetto, il 30 gennaio 2009, ha voluto concedere alla Congregazione per il Clero tre **Facoltà Speciali**, confermate da Papa Francesco, le quali rientrano tra gli strumenti che servono a migliorare la capacità del Dicastero di compiere il proprio servizio per il bene della Chiesa. Tale ambito è stato trattato in dettaglio nella Comunicazione di ieri pomeriggio.

2.c. **Ulteriori competenze** del Dicastero possono essere desunte dalla Cost. Ap. *Pastor Bonus*, artt. 95 e 97 e dal già ricordato *motu proprio Ministrorum institutio*.

Un ambito nel quale è di grande utilità il servizio delle Conferenze Episcopali, in dialogo con la Congregazione, è quello dell’attenzione all’accoglienza di sacerdoti provenienti da altri Paesi, per ragioni di studio o per esercitare il ministero per un certo tempo. Corsi di lingua e di cultura del Paese ospitante, ove già non siano attivati, potrebbero migliorare il servizio di tali sacerdoti, consentendo anche un costante dialogo tra gli Ordinari interessati.

L’art. 97 della *Pastor Bonus* invece si occupa di tutte quelle **strutture – materiali e personali** – che riguardano e favoriscono l’esercizio del ministero sacerdotale, attraverso la promozione della corresponsabilità ecclesiale (i consigli presbiterali, il collegio dei consultori, i capitoli dei canonici – per i quali già al presente le Conferenze Episcopali possono emanare norme specifiche, *ex* cann. 496 e 502, § 3, i consigli pastorali, le parrocchie, le chiese, i santuari, sia circa le associazioni dei chierici, sia gli archivi ecclesiastici). Il compito del Dicastero è di promuovere la retta applicazione di tutto quanto riguarda queste strutture, rivederne gli Statuti e fornire alle Diocesi consiglio e aiuto.

Giova poi ricordare che la competenza sul Clero e la pastorale dei **Santuari**, con la riforma in atto, è stata recentemente trasferita al Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione (cf. Lettera apostolica *m. p. Sanctuarium in Ecclesia*, dell’11 febbraio 2017, pubblicata il 1° aprile 2017.).

Dalla Congregazione per il Clero dipendono l’**Associazione internazionale degli esorcisti**, nonché la *International Commission of Catholic Prison Pastoral Care* (ICPPC), Associazione internazionale dei Cappellani delle Carceri.

A mezza via, per così dire, tra l'Ufficio Clero e quello Amministrativo si trova poi la cura circa gli **oneri di Messe**, nonché le **pie volontà** in genere e le **pie fondazioni**, realtà che nascono dalla volontà del popolo di Dio di fornire strumenti per l'attività dei suoi pastori; si tratta di competenze complementari rispetto a quella che i cann. 1299-1310 già assegnano a determinate condizioni agli Ordinari diocesani, che ha consentito in alcuni casi di evitare scandali o risolvere situazioni problematiche, tutelando la volontà dei fedeli, rispetto ai beni donati alla Chiesa.

Conclusionione

In conclusione, dal 2007 ad oggi, la Congregazione è stata interessata da numerose trasformazioni e modifiche, strutturali e relative alle competenze, l'ultima delle quali risale allo scorso mese di aprile. Al presente, come è noto, è in atto uno studio e la progressiva attuazione di una riforma della Curia Romana, in vista di una costituzione apostolica che sostituisca la *Pastor Bonus*. Dei risultati sinora conseguiti il Santo Padre ha tracciato una sintesi nel suo discorso per gli auguri natalizi alla Curia Romana (22 dicembre 2016).

Ai Membri della Congregazione si chiede ora di voler esprimere un parere circa le riflessioni sopra esposte e a proposito di quegli ambiti di competenza che, secondo voi, potrebbero essere affidati alle Conferenze Episcopali o ai singoli Vescovi, con la consapevolezza che una decisione in tal senso compete al Santo Padre e al C), da lui appositamente costituito.